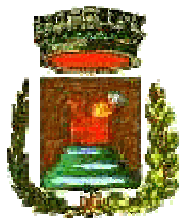


Lotto 4

**COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)**



Capitolato speciale dell'assicurazione

FURTO E RAPINA PATRIMONIO

CIG.....

Durata del contratto

dalle ore 24 del:	29/06/2016
alle ore 24 del:	31/12/2019

Sommario

Definizioni

1.0 Norme che regolano l'assicurazione in generale

- 1.1 Prova del contratto
- 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
- 1.4 Durata del contratto – Rescindibilità
- 1.5 Recesso in caso di sinistro
- 1.6 Oneri fiscali
- 1.7 Foro competente
- 1.8 Forma delle comunicazioni
- 1.9 Rinvio alle norme di legge
- 1.10 Clausola broker
- 1.11 Coassicurazione e delega
- 1.12 Interpretazione del contratto
- 1.13 Informazione sinistri
- 1.14 Rescissione automatica
- 1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

2.0 Norme che regolano l'assicurazione furto e rapina

- 2.1 Oggetto dell'assicurazione
- 2.2 Esclusioni
- 2.3 Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi
- 2.4 Obblighi in caso di sinistro
- 2.5 Esagerazione dolosa del danno
- 2.6 Procedura per la valutazione del danno
- 2.7 Mandato dei periti
- 2.8 Determinazione del danno
- 2.9 Titoli di credito
- 2.10 Reintegro automatico
- 2.11 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.12 Pagamento dell'indennizzo
- 2.13 Recupero delle cose rubate
- 2.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

3.0 Norme particolari sempre operanti

- 3.1 Primo rischio assoluto
- 3.2 Mezzi di chiusura
- 3.3 Furto con scasso delle sole difese interne o dei soli mezzi di custodia
- 3.4 Furto commesso da dipendenti, fuori dalle ore di lavoro
- 3.5 Furto commesso con chiavi autentiche – Sostituzione serrature
- 3.6 Danni ad archivi, documenti e registri
- 3.7 Oggetti d'arte
- 3.8 Furto con destrezza
- 3.9 Portavalori
- 3.10 Franchigia

Scheda tecnica

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Compagnia o Società

L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste)

Contraente

Comune di Lama Mocogno
Via XXIV Maggio, 31 – 41023 Lama Mocogno (MO)
C.F. 00460930365

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca BSA Srl – Iscrizione R.U.I. n. B163861, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza

Il furto in cui l'autore del medesimo agisca con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato.

Rapina

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona che la detenga o ad altra persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Scippo

Il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scasso

Forzatura, rimozione o rottura.

Difese interne

Serramenti interni, armadi, mobili e cassetti, chiusi a chiave o mediante altro dispositivo.

Mezzi di custodia

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.

Dipendenti

Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea.

Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni ed i collaboratori nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico contratto, incarico o mediante convenzione.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Sedi Comunali

Tutti i fabbricati, comunque costruiti, dove sono ubicati i beni assicurati, anche occasionalmente o presso terzi, attraverso i quali il Contraente/Assicurato esercita la propria attività o nei quali, in ogni caso, il Contraente/Assicurato abbia un interesse assicurabile.

Contenuto

Qualsiasi bene, compresi impianti o installazioni in genere, che si trovi nelle Sedi Comunali, sia esso di proprietà o detenuto, anche temporaneamente, a qualunque titolo dal Contraente, compresi i beni dei dipendenti nonché i beni di terzi oggetto di sequestro o confisca ovvero in custodia ed altresì i beni di terzi posti negli istituti scolastici di proprietà ovvero in locazione od uso del/al Contraente.

Gli Oggetti d'arte - come di seguito definiti - sono compresi nell'assicurazione con il limite di indennizzo di Euro 25.000,00 per singolo pezzo.

Sono esclusi:

- a) I valori;
- b) I mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, fatta eccezione per quelli di terzi posti sotto sequestro od oggetto di confisca, per i quali l'assicurazione avrà validità ad esaurimento di ogni altra assicurazione eventualmente prevista per gli stessi e, a parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, a condizione che questi si trovino con i dispositivi di chiusura attivati e negli spazi destinati dal Contraente alla loro custodia.

Oggetti d'arte

Quadri, dipinti, affreschi e mosaici; sculture, statue, gessi, reperti in ceramica e simili, bronzetti e cere; reperti archeologici; libri antichi; pergamene, manoscritti, carteggi e altri documenti storici, compresi manifesti, locandine e fotografie d'epoca; arredi e mobili antichi, arazzi, tappeti; cimeli, costumi, armi e uniformi d'epoca; e in genere ogni oggetto ed opera d'ingegno avente carattere e pregio storico e/o artistico, anche secondo previsione del T.U. sui beni culturali di cui al D.lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii.

Valori

Denaro, libretti di risparmio, monete e medaglie d'oro o altro metallo prezioso, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al

portatore, polizze di carico, ricevute e fedeli di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, ticket restaurant, buoni benzina, ricariche telefoniche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro, negoziabili e non, o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono, nonché ogni altro documento rappresentante un valore; il tutto sia di proprietà del Contraente/Assicurato che di terzi, ove il Contraente/Assicurato stesso ne sia in possesso, ne sia o non responsabile. Sono compresi i valori dei dipendenti, restando inteso che limitatamente alla garanzia Portavalori - se resa operante - gli stessi sono compresi nell'assicurazione solo in occasione di contestuale sinistro indennizzabile in danno del Contraente/Assicurato.

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata, sempre che detto pagamento - in deroga all'art. 1901 C.C. - avvenga entro i 45 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi possono essere pagati alla Società anche tramite del Broker incaricato.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

1.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel solo caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l'importo corrispondente al rateo di imposte.

1.6 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

1.7 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione, sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax o e.mail.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.10 Clausola broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker incaricato, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al **12%** (DODICI per cento) del premio imponibile dell'assicurazione.

1.11 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.12 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.13 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza semestrale ed entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e relativa data della liquidazione ovvero importo posto a riserva;

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

1.14 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Al fine di assicurare la tracciabilità gli strumenti di pagamento devono recare il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al contratto. Ai sensi della richiamata normativa, qualora la Società non assolva tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dagli eventi dannosi di seguito precisati:

a) Furto

a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

- mediante scasso dei mezzi di chiusura, rottura o sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamento;
- mediante scasso di superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, nel qual caso vale quanto previsto dall'ultimo comma della norma particolare "Mezzi di chiusura";
- con uso di chiavi false, di grimaldelli o attrezzi simili;
- mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
- in modo clandestino ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di persone nei locali stessi.

Sono inoltre compresi i furti commessi attraverso le luci di serramenti - ove ammesse - e di inferiate, con rottura del vetro retrostante.

b) Rapina

avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand'anche le persone, a seguito di violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è operante anche qualora, a seguito di violenza o minaccia, sia la persona che le detiene a consegnare le cose assicurate.

Relativamente ai Valori assicurati, la garanzia è prestata quand'anche i medesimi si trovino fuori dai mezzi di custodia.

c) Atti vandalici

causati alle cose assicurate dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite - anche nel caso di contestuali danni da furto o rapina - della somma assicurata per furto o rapina.

L'assicurazione è inoltre estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali delle sedi comunali ed agli infissi posti a riparo e protezione di accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, anche di cose di terzi, per le quali non è operante la garanzia della presente polizza, ma poste sottotetto alle sedi comunali.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza di Euro 10.000,00 per sinistro, esclusa l'applicazione degli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza in caso di sinistro.

Sono parificati ai danni da furto o da rapina i guasti (esclusi i danni da incendio) cagionati alle cose assicurate nel commettere - o nel tentativo di commettere - il furto o la rapina nonché i compensi dovuti per legge a terzi in caso di ritrovamento della refurtiva.

2.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) avvenuti in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni, o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, a meno che l'Assicurato provi che i danni non hanno avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) determinati od agevolati con dolo:

- dal Contraente;
- da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da dipendenti del Contraente o da persone delle quali lo stesso debba rispondere;
- da persone cui siano state affidate, per qualsiasi motivo, le cose assicurate.

2.3 Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

2.4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
- b) produrre alla Società, nel più breve tempo possibile, una distinta dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;

il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino alla chiusura della inchiesta da parte delle Autorità competenti le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del sinistro nonché la realtà e l'entità del danno; inoltre deve tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, i documenti necessari che si possano ragionevolmente ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

2.5 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato perde il diritto all'indennizzo.

2.6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

2.7 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate, verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla norma "obblighi in caso di sinistri";
- c) verificare se necessario l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- d) procedere alla stima del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

La Società non perde il diritto di far valere in qualunque momento eventuali motivate eccezioni, anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia effettuato la liquidazione od il pagamento dell'indennità.

2.8 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

2.9 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito - esclusi gli effetti cambiari - per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli dei quali l'Assicurato abbia perso la disponibilità in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene stabilito che:

- a) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- c) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima della loro scadenza;
- d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro, restando convenuto che, qualora i titoli distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo verrà riconosciuto solo dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

2.10 Reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo.

L'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo da parte della Società ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della specifica appendice di reintegro emessa da quest'ultima.

2.11 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto. Resta fermo l'obbligo dell'assicurato, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori. Nel caso di coesistenza di più assicurazioni per lo stesso rischio, per

quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e nei limiti previsti per lo specifico danno dal presente contratto.

2.12 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

2.13 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

2.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3.0 NORME PARTICOLARI

(Sempre operanti)

3.1 Primo rischio assoluto

L'assicurazione, salvo diversa esplicita pattuizione risultante in polizza, è prestata nella forma "a Primo Rischio Assoluto", in deroga all'art. 1907 del Codice Civile.

3.2 Mezzi di chiusura

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno delle Sedi Comunali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a cm. 18 oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Tuttavia, in caso di furto commesso mediante scasso di mezzi di chiusura che non corrispondono ai requisiti sopra indicati, l'indennizzo verrà riconosciuto con detrazione di uno scoperto del **10%**, col minimo non indennizzabile di **Euro 750,00**.

3.3 Furto con scasso delle sole difese interne o dei soli mezzi di custodia

In caso di furto commesso con scasso o rottura delle sole "difese interne" o dei soli "mezzi di custodia" posti a protezione delle cose assicurate – e non anche dei "mezzi di chiusura" costituenti protezione verso l'esterno delle Sedi Comunali contenenti le cose assicurate – l'indennizzo verrà in ogni caso riconosciuto previa detrazione di uno scoperto del **20%**, col minimo non indennizzabile di **Euro 750,00**.

3.4 Furto commesso da dipendenti, fuori dalle ore di lavoro

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Allo scopo di procedere al recupero dell'ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti commessi da dipendenti del Contraente, la Società potrà intraprendere azione legale dopo essersi consultata con il Contraente stesso.

3.5 Furto commesso con chiavi autentiche – Sostituzione serrature

A parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, l'assicurazione comprende il furto avvenuto mediante l'uso di chiavi autentiche, che siano state rapinate, estorte o rubate all'Assicurato, a suoi amministratori, dipendenti o personale di servizio.

Tale estensione di garanzia sarà pure operante a seguito di furto avvenuto mediante l'uso di chiavi autentiche smarrite e a condizione che lo smarrimento o la sottrazione siano stati denunciati alle autorità competenti. La garanzia sarà operante dal momento della denuncia alla autorità fino alle ore 24 del 15° giorno successivo. Se ed in quanto sia stata presentata tale denuncia, l'assicurazione copre anche, fino a concorrenza di **Euro 2.500,00**, le spese per sostituzione delle serrature e di analoghi congegni di chiusura con altri uguali o equivalenti per qualità, compreso il rifacimento delle chiavi nonché per l'intervento di emergenza per consentire l'accesso alle sedi, anche se effettuato con scasso.

3.6 Danni ad archivi, documenti e registri

La Società risponde, entro il limite di **Euro 25.000,00** per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo, dei danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva, di archivi, registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

3.7 Oggetti d'arte

Per quanto riguarda l'assicurazione degli Oggetti d'arte, si conviene che:

- a) la Società, in caso di sinistro, non sarà tenuta ad indennizzare importo superiore al valore risultante dalla perizia - eseguita a termini di polizza - ed entro il limite indicato alla definizione di "Contenuto".
Limitatamente agli Oggetti d'arte eventualmente assicurati con partita specifica, si farà riferimento ai valori indicati nello specifico elenco allegato alla polizza per formarne parte integrante.
- b) Fermo quanto previsto alla precedente lettera a), nel caso in cui gli Oggetti d'arte assicurati subiscano danneggiamenti - anche per atti vandalici - in occasione di furto o rapina, la Società indennizzerà la spesa occorrente per il loro restauro, fino al massimo del 50% del rispettivo valore singolo.

3.8 Furto con destrezza

L'assicurazione deve intendersi estesa - entro il limite di **Euro 2.500,00** per periodo assicurativo annuo - al furto commesso con destrezza nei locali delle Sedi comunali, durante le ore di apertura delle stesse, sempre che il furto sia constatato nella stessa giornata nella quale è avvenuto e denunciato entro 2 giorni dall'accadimento. La presente estensione è prestata con uno scoperto del **10%**, col minimo non indennizzabile di **Euro 500,00** per sinistro.

3.9 Portavalori

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata alla partita specifica, comprende la sottrazione dei valori trasportati da persone incaricate dal Contraente, in relazione alle funzioni svolte per il medesimo, avvenuta a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza e scippo, quando la persona incaricata del trasporto ha i valori indosso o a portata di mano;
- rapina ai danni della persona incaricata del trasporto dei medesimi.

La garanzia è prestata:

- tra le ore 6 e le ore 2, inteso che la presente limitazione non opera in occasione di manifestazioni e iniziative in genere, che prevedano la prestazione di servizio da parte di incaricati del Contraente anche oltre il limite orario suindicato;
- per incaricati di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni;
- in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;
- con uno scoperto del **10%** e il minimo non indennizzabile di **Euro 150,00**, fatta eccezione per il caso di rapina.

3.10 Franchigia

Salvo diversa previsione espressa, l'assicurazione si intende prestata con uno scoperto del **10%**, col minimo non indennizzabile di **Euro 500,00** per sinistro.

La Società

Il Contraente

SCHEDA TECNICA

Contraente: **COMUNE DI LAMA MOCOGNO**
Via XXIV Maggio, 31 – 41023 Lama Mocogno (MO)
C.F. 00460930365

durata del contratto: **anni 3, mesi 6, giorni 1 , con**
effetto dal: **29/06/2016**
scadenza il: **31/12/2019**
scadenza prima rata il: **31/12/2016**

Descrizione del rischio

L'assicurazione vale per i beni indicati nelle singole partite, posti nelle Sedi comunali mediante le quali l'amministrazione contraente svolge tutte le attività istituzionali e operative ed esercita le funzioni e competenze ad essa attribuite o che alla stessa siano demandate o consentite dall'ordinamento legislativo. Le somme assicurate alle singole partite, nonché gli eventuali limiti indicati alle singole norme di polizza, fatta eccezione per quanto diversamente specificato nel capitolato normativo, devono intendersi quali limiti di indennizzo per ciascun sinistro.

Partite, somme assicurate e tassi di premio

Partita 1

sopra **Contenuto**

somma assicurata <u>a primo rischio assoluto</u>	Euro 25.000,00	
tasso lordo di premio pro mille	_____	
premio annuo lordo		Euro _____

Partita 2

sopra **Valori** custoditi nei **mezzi di custodia**

somma assicurata <u>a primo rischio assoluto</u>	Euro 3.000,00	
tasso lordo di premio pro mille	_____	
premio annuo lordo		Euro _____

Partita 3

sopra **Valori** comunque custoditi

somma assicurata <u>a primo rischio assoluto</u>	Euro 3.000,00	
tasso lordo di premio pro mille	_____	
premio annuo lordo		Euro _____

Partita 4

sopra la garanzia **Portavalori**

somma assicurata <u>a primo rischio assoluto</u>	Euro 3.000,00	
tasso lordo di premio pro mille	_____	
premio annuo lordo		Euro _____

Il premio annuo ammonta pertanto a	Euro _____
------------------------------------	-------------------

La Società

Il Contraente